

ASSOCIAZIONE SPAZIO CAIROLI APS

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Spazio Cairoli APS", avente sede in Gropello Cairoli, Via Cairoli 25 presso i locali della Biblioteca C. Cantoni, con l'intento di promuovere l'uso della Biblioteca come via di accesso alla conoscenza, al pensiero, all'informazione e all'educazione permanente, nello spirito del "Manifesto Unesco per le Biblioteche pubbliche".

L'Associazione non ha scopo di lucro. I membri dell'Associazione svolgono la loro attività di volontariato in modo del tutto gratuito, salvo rimborso spese debitamente documentato.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017

Articolo 2

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 35 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, nel perseguire le proprie finalità, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Dlgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

lett. l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

L'Associazione, grazie all'apporto volontario dei propri membri, si propone di:

- collaborare attivamente alle iniziative e agli interventi che la Biblioteca periodicamente mette in atto per monitorare, conoscere e valorizzare le specifiche esigenze degli utenti;
- studiare e proporre iniziative e/o progetti atti a favorire il miglioramento complessivo della relazione tra Biblioteca e cittadini e a conseguire un radicamento sempre più profondo della Biblioteca nel territorio e in ambito extraterritoriale;
- offrire supporto esterno per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Biblioteca valorizzando le competenze e la professionalità specifica dei propri membri;
- organizzare eventi, manifestazioni, raccolte fondi e altre iniziative volte a sostenere l'importanza della lettura e della Biblioteca come spazio pubblico in cui tale pratica si realizza;
- sostenere il valore della Biblioteca C. Cantoni come spazio di socialità consapevole e cittadinanza attiva, promuovendo azioni volte ad affermare il corretto uso degli arredi e dei complementi di arredi, aiutando gli utenti, singoli e a gruppi, a maturare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri utenti, del patrimonio bibliografico e degli spazi interni ed esterni alla struttura;
- attivare alleanze con altri soggetti soprattutto sul territorio locale, nell'intento di promuovere l'uso della Biblioteca come laboratorio di produzione culturale e contenitore plurale di eventi e interventi culturali;

- promuovere nelle diverse sedi la conoscenza della Biblioteca e dei suoi servizi, incentivandone l'uso anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, lezioni e corsi a carattere culturale in collaborazione con Associazioni ed Enti pubblici e privati (attraverso appositi accordi e convenzioni), aventi fini analoghi o complementari; per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione disciplina e regola la propria organizzazione, in modo tale da permettere e favorire la massima adesione e partecipazione alle attività da esse programmate.

Articolo 3

All'Associazione può aderire qualsiasi persona, anche minorenni, di cittadinanza italiana o straniera, che intenda perseguire gli scopi e le finalità di cui all'art. 2.

Coloro che condividono le finalità dell'Associazione e intendono parteciparvi in qualità di associato devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, il quale valuterà caso per caso l'opportunità dell'ammissione stessa.

I soci devono versare all'Associazione, dal momento in cui ne entrano a far parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale deve essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno o contestualmente al momento dell'ammissione.

Gli associati godono dell'elettorato attivo e passivo, fermo restando che gli associati di minore età esercitino il voto attraverso i genitori o da coloro che ne abbiano la tutela legale.

Inoltre essi hanno diritto di consultare tutti i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione) facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, mancato rinnovo dell'adesione, o per revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 4

L'Associazione è costituita da

.- Soci ordinari: persone fisiche e/o giuridiche che, condividendo gli scopi e le finalità di cui all'art. 2, corrispondono la quota associativa annuale.

- Soci operanti: persone fisiche che, anche se in maniera non continuativa, mettono a disposizione le loro capacità sia intellettuali che fisiche per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2. Tali soci corrispondono la quota annuale; per essi dovrà essere prevista una copertura assicurativa.

Articolo 5

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Tesoriere;
- e) L'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite e hanno durata annuale per il primo anno di esistenza dell'Associazione; successivamente avranno durata triennale. Le cariche in argomento possono essere rinnovabili.

Articolo 6

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale.

- 1) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- 2) L'Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, possibilmente almeno una volta all'anno o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti, e può deliberare in merito:
 - a) approvazione del Bilancio d'esercizio;
 - b) definizione dei programmi e degli indirizzi di massima dell'attività dell'Associazione ;
 - c) nomina dei membri del Consiglio Direttivo
 - d) nomina del Presidente e del Vice Presidente;
 - e) nomina del Tesoriere;
 - f) approvazione dei regolamenti di attuazione dello statuto;
 - g) questioni di ordine generale attinenti all'attività sociale;
 - h) su ogni altro argomento ad essa sottoposto dall'organo direttivo e contemplato dallo Statuto.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno due settimane mediante affissione presso la sede dell'Associazione (Biblioteca C. Cantoni) e/o mediante invito ai Soci per posta ordinaria o elettronica.
- 4) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei partecipanti e in seconda convocazione con qualunque numero dei presenti. Ogni socio può essere portatore al massimo di una delega, valida solo per ogni singola seduta dell'Assemblea.
- 5) L'Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno un quinto (1/5) degli associati regolarmente iscritti e può deliberare in merito a:
 - a) alle modifiche statutarie;
 - b) allo scioglimento dell'Associazione.Per modificare lo Statuto sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati in prima convocazione, e la maggioranza di due terzi (2/3) dei presenti in seconda convocazione. Per decidere lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio alla Biblioteca Carlo Cantoni, occorrerà il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.
- 6) Tutte le votazioni dovranno avvenire per voto palese.
- 7) Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale a cura di un Segretario designato di volta in volta, e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea medesima, anch'egli designato di volta in volta.

Articolo 7

Il **Consiglio Direttivo** è composto da n. 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea tra i soci nel suo seno e in regola con il versamento della quota sociale, di cui uno nominato vicepresidente, oltre che al Presidente che ne fa parte di diritto

Il Consiglio Direttivo:

- a) ha competenza in merito alla piena attuazione delle finalità e degli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente statuto;
- b) cura l'attuazione dei programmi sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea;
- c) provvede all'attività ordinaria dell'Associazione;
- d) provvede all'ammontare delle quote dell'Associazione, nonché alla revoca della qualifica di associato.
- e) esamina lo schema di bilancio da sottoporre all'Assemblea.
- f) delibera sugli atti di natura patrimoniale e finanziaria e su ogni altra questione di ordinaria amministrazione che rientra nelle sue competenze a termine di Legge e/o dello Statuto. Alle riunioni partecipano tutti i consiglieri in carica, e il Responsabile della Biblioteca senza diritto di voto. La convocazione può essere inviata per via elettronica o per posta ordinaria almeno due settimane prima della data di convocazione. Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura di un consigliere designato di volta in volta, e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 8

1 Il **Presidente** dell'Associazione:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
 - b) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
 - c) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto;
 - d) Richiede la presenza del Tesoriere o di altri figure professionali competenti, qualora lo ritenga necessario.
2. Ha piena facoltà di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria, aprire conti correnti bancari e postali e operare su di essi.
3. Può delegare il potere di firma al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo per singoli atti o per categorie di atti riguardanti l'attività gestionale interna nonché l'amministrazione economica e finanziaria.

Articolo 9

Il **Tesoriere** svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone il rendiconto finanziario annuale redigendo apposita relazione scritta da presentare all'Assemblea .
- b) Compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione riferendone all'Assemblea .
- c) esercita la vigilanza sull'amministrazione del patrimonio sociale e sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- d) esperisce controlli annuali sulla gestione contabile dandone relazione all'Assemblea.

Articolo 10

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative il cui valore sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

Inoltre concorrono alla formazione del patrimonio tutti i beni comunque acquisiti dall'Associazione: come ad esempio contributi e donazioni provenienti sia da Enti Pubblici che da soggetti privati, disposizioni e lasciti testamentari senza distinzioni di nazionalità o cittadinanza del disponente.

L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'Associazione dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da parte dell'Assemblea, e sempre con il beneficio di inventario.

L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione anche in modo indiretto degli stessi , nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione medesima.

L'Associazione può conseguire ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ma, in tal caso, ha l'obbligo di utilizzare queste ultime per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 11

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle Legge e dello Statuto e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 13

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione e redigere il conto economico preventivo.

Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio dall'Assemblea ordinaria dei soci convocata secondo del modalità dell'articolo 7 del presente Statuto, con le maggioranze ivi previste e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Articolo 14

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e alla normativa specifica degli Enti del Terzo Settore.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Gualtieri

